

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna precauzione particolare per la conservazione. Il prodotto non risente della conservazione in frigorifero per brevi periodi di tempo. Non è prevista la conservazione in frigorifero a lungo termine del prodotto (più di otto settimane).

Composizione:

1 g di crema contiene:

principio attivo:

1 mg di gentamicina (come 1,67 mg di gentamicina solfato) e 0,5 mg di betametasona (come 0,64 mg di betametasona dipropionato);

eccipienti: paraffina bianca soffice, tutto-rac- α -tocoferolo, paraffina liquida, alcol cetostearilico, macrogol cetostearile etere 20, metile idrossibenzoato (E 218), propil idrossibenzoato (E 216), sodio diidrogeno fosfato diidrato (per la regolazione del pH), acido fosforico, diluito (per la regolazione del pH), soluzione di idrossido di sodio (per la regolazione del pH), acqua purificata.

Responsabili del rilascio dei lotti:

mibe GmbH Arzneimittel - Münchener Straße 15, 06796 Brehna, Sachsen-Anhalt, Germania;

SUN-FARM Sp. z o.o. - ul. Dolna 21, 05-092 ?omianki Polonia.

Indicazioni terapeutiche: «Bendin» crema è indicato per condizioni cutanee localizzate, infiammatorie, di piccole aree che richiedono un trattamento con un glucocorticoide ad elevata potenza, nei casi in cui sia presente anche una sovrainfezione da patogeni sensibili alla gentamicina.

Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06530

BANCA D'ITALIA

Disposizioni sulle informazioni e i documenti da trasmettere per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF.

Con il presente provvedimento si emanano le disposizioni della Banca d'Italia che individuano le informazioni e i documenti da trasmettere per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del testo unico bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SGR, SICAV e SICAF.

Le disposizioni realizzano un aggiornamento delle informazioni e dei documenti che devono essere trasmessi alla Banca d'Italia da chi intende acquisire una partecipazione qualificata in uno degli intermediari sopra elencati, in attuazione della normativa europea e nazionale di riferimento e in linea con gli orientamenti delle Autorità europee. Al contempo, in un'ottica di semplificazione normativa, la disciplina relativa a questi intermediari viene compendata in un unico testo.

Le disposizioni, che tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica, sono pubblicate sul sito *web* della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le disposizioni saranno anche pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2022 e si applicano alle istanze di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate presentate a partire da questa data.

Dal 1° aprile 2022 sono abrogati: per le parti relative alle informazioni che i partecipanti al capitale sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia, il Titolo II, Capitolo 1, della circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e il provvedimento della Banca d'Italia pubblicato nel Bollettino di vigilanza, n. 8/2002, Parte Prima, Capitolo I; il Titolo II, Capitolo 2, Allegato A e Allegato C, della circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015; gli Allegati IV.1.2, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.5, IV.1.6, IV.1.7, del regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio adottato con provvedimento del 19 gennaio 2015. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi con riferimento alle istanze di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate presentate prima del 1° aprile 2022.

Eventuali rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle disposizioni emanate con il presente provvedimento.

Roma, 26 ottobre 2021

Il Governatore: Visco





Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di
Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca
d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una
partecipazione qualificata



INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. FONTI NORMATIVE**
- 3. DEFINIZIONI**
- 4. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI**

ALLEGATO I**PARTE A – PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE DI ACQUISTO****PARTE B – INFORMAZIONI SUL CANDIDATO ACQUIRENTE**

Sezione I - Candidato acquirente persona fisica

Sezione II - Candidato acquirente persona giuridica

PARTE C – INFORMAZIONI SUI NUOVI SOGGETTI CHE, AD ESITO DELL’AUTORIZZAZIONE, SVOLGERANNO INCARICHI NELL’IMPRESA *TARGET*, SE NOTI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA**PARTE D – SOLIDITÀ FINANZIARIA E RISPETTO DEI REQUISITI PRUDENZIALI E DELLA NORMATIVA DI VIGILANZA**

Sezione I – Solidità finanziaria del candidato acquirente e dell’operazione di acquisto

Sezione II – Capacità dell’impresa *target* di rispettare, a seguito dell’acquisizione, le disposizioni che ne regolano l’attività e idoneità della struttura del gruppo del candidato acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza

PARTE E – RISPETTO DELLA NORMATIVA CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**PARTE F – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CONNESSE ALL’ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE**

Sezione I – Partecipazioni che comportano l’influenza notevole oppure comprese tra il 20% e il 50% del capitale e dei diritti di voto dell’impresa *target*

Sezione II – Partecipazioni superiori al 50% del capitale o dei diritti di voto o che comunque comportano il controllo

PARTE G – INFORMAZIONI IN CASO DI OPERAZIONI CONDOTTE PER IL TRAMITE DI TRUST, FONDI SOVRANI O FONDI DI INVESTIMENTO

Sezione I – *Trust*

Sezione II – Fondi sovrani

Sezione III – Gestori di FIA

PARTE H – INFORMAZIONI RIDOTTE

1. Premessa

La normativa europea stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che le Autorità di vigilanza devono osservare nei procedimenti riguardanti l'autorizzazione all'acquisto (o alla variazione) – in via diretta o indiretta, su base individuale o di concerto – di partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e riassicurazione e in società di gestione del risparmio ⁽¹⁾; l'obiettivo è assicurare che i controlli sugli assetti proprietari siano svolti secondo modalità chiare e trasparenti e in base a requisiti omogenei all'interno del mercato unico. Il quadro europeo si compone anche di specifici Orientamenti emanati congiuntamente a dicembre 2016 dalle Autorità di Vigilanza europee nei settori bancario, finanziario e assicurativo (EBA, ESMA, EIOPA).

Il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, ha modificato, per adeguarli alla normativa europea, il TUB (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), per quanto riguarda gli acquisti di partecipazioni qualificate in banche e gruppi bancari, e il TUF (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), per quanto riguarda SIM, SGR, SICAV e SICAF ⁽²⁾. Le disposizioni del TUB in materia si applicano anche, in forza di rinvii ivi contenuti, all'acquisto di partecipazioni in società finanziarie e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario o finanziario, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica (IMEL) e istituti di pagamento (IP) ⁽³⁾.

Viene inoltre in rilievo il decreto n. 675 del 27 luglio 2011 emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, (di seguito, “delibera CICR”), sui principi della disciplina delle partecipazioni negli intermediari disciplinati dal TUB (banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento).

Con specifico riferimento al settore bancario, nel contesto del *Single Supervisory Mechanism* (SSM), l'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata in tutte le banche, significative e meno significative, è la BCE; in conformità con quanto previsto dal Regolamento SSM (Regolamento (UE) n. 1024/2013), la Banca d'Italia riceve le istanze di autorizzazione aventi ad oggetto le partecipazioni in banche italiane, le valuta e trasmette alla BCE una proposta di decisione di vietare o di non vietare l'acquisizione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Cfr. direttiva 2007/44/CE del Parlamento e del Consiglio del 5 settembre 2007 (direttiva 2007/44), che ha modificato la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. I contenuti della direttiva 2007/44/CE (non più in vigore) sono stati successivamente trasfusi, senza sostanziali modifiche, nella direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), nella direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e nella direttiva 2009/138/CE (c.d. Solvency II). In forza dei rinvii alla MiFID II contenuti nella direttiva 2009/65/CE, la disciplina europea in materia di acquisti di partecipazioni qualificate si applica anche alle società di gestione del risparmio. Per quanto riguarda gli istituti di pagamento e gli IMEL la materia è disciplinata, rispettivamente, dalla direttiva (UE) 2015/2366 e dalla direttiva 2009/110/CE. Relativamente al settore bancario, la direttiva 2019/878/UE (c.d. CRD V) non ha modificato la CRD IV se non per quanto riguarda il perimetro della valutazione dei soggetti che, in esito all'acquisizione, svolgeranno incarichi nell'impresa *target* (articolo 23, paragrafo 1, lett. b, della CRD IV).

⁽²⁾ Viene inoltre in rilievo la Comunicazione della Banca d'Italia del 12 maggio 2009.

⁽³⁾ Ciò per effetto dei rinvii agli articoli 19 e ss. contenuti nel Titolo III, Capo II, e negli articoli 110, 114-*quinquies*.3 e 114-*undecies* del TUB.

⁽⁴⁾ Oltre che nel citato Regolamento SSM (cfr., in particolare, articolo 15), la disciplina dell'acquisto di partecipazioni qualificate in banche è contenuta anche nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (“Regolamento quadro del SSM” o “SSM *Framework regulation*”).



Lo schema di disposizioni individua, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti delle Autorità europee (cfr. allegato I), le informazioni e i documenti che devono essere presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione da chi intende acquisire una partecipazione qualificata in un'impresa *target* ⁽⁵⁾. La completezza di queste informazioni e documenti è valutata dalla Banca d'Italia tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione di acquisto.

È quindi utile che il candidato acquirente fornisca alla Banca d'Italia ogni informazione rilevante per rappresentare un quadro completo dell'operazione di acquisto. In linea con quanto previsto negli Orientamenti delle Autorità europee, per agevolare i candidati acquirenti nell'individuazione delle informazioni da fornire al momento della presentazione dell'istanza, può essere opportuno che questi, soprattutto in caso di operazioni atipiche o complesse, prendano contatto con i competenti uffici della Banca d'Italia prima di presentare l'istanza.

Restano fermi gli obblighi informativi a carico del candidato acquirente in relazione a procedimenti connessi a quello riguardante l'acquisto di una partecipazione qualificata.

Si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda la disciplina delle dichiarazioni sostitutive (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio).

I candidati acquirenti si conformano a quanto richiesto nelle presenti disposizioni per le istanze presentate successivamente alla data della loro entrata in vigore. Le istanze ricevute saranno valutate in conformità con i criteri di valutazione individuati dalla normativa *pro tempore* vigente.

Restano fermi i poteri delle Autorità di vigilanza competenti, ivi compreso quello di richiedere ulteriori informazioni e documenti, previsti dalla normativa europea e nazionale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (RMVU);
- dal Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (RQMVU);
- dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946 che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento;
- dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB):
 - o Titolo II, Capi III e IV, che disciplinano, tra l'altro l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni nelle banche, le partecipazioni indirette e gli acquisti di concerto, la nozione di controllo, i partecipanti al capitale, gli esponenti aziendali;

⁽⁵⁾ Le presenti disposizioni non disciplinano i criteri di valutazione del progetto di acquisizione, la cui disciplina è contenuta nel TUB, nel TUF e nella regolamentazione di attuazione.



- Titolo III, Capo II, che disciplina, tra l'altro, le partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo nonché in società appartenenti a gruppi bancari;
 - art. 110, concernente la normativa applicabile agli intermediari finanziari;
 - art. 114-*quinquies*.3, concernente la normativa applicabile agli istituti di moneta elettronica;
 - art. 114-*undecies*, concernente la normativa applicabile agli istituti di pagamento.
- l'art. 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che disciplina l'acquisizione e cessione di partecipazioni in SIM, società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF.

Vengono inoltre in rilievo:

- la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV, di seguito CRD);
- la Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (CRD V);
- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR);
- la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
- il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR);
- la Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD II);
- la Direttiva 2015/849 (AMLD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (EMD);
- la Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
- la Direttiva 2009/65/CE (UCITS) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;



- il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
- gli “Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario” emanati congiuntamente da EBA, ESMA ed EIOPA, (JC/GL/2016/01), 20 dicembre 2016.

3. Definizioni

Ai fini del presente schema di disposizioni, si intende per:

- “impresa vigilata oggetto dell’acquisizione” o “impresa *target*”: la banca, la società di partecipazione finanziaria capogruppo, la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del TUB, l’istituto di pagamento, l’istituto di moneta elettronica e la società di gestione del risparmio, la SICAV, la SICAF in cui il candidato acquirente intende acquisire una partecipazione qualificata ⁽⁶⁾;
- “partecipazione qualificata”: la partecipazione in un’impresa *target* pari o superiore al 10, 20, 30 o 50 per cento dei diritti di voto o del capitale ovvero che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sull’impresa *target*;
- “candidato acquirente”: il soggetto che intende acquisire a qualsiasi titolo, da solo o di concerto, in via diretta o indiretta, una partecipazione qualificata in un’impresa *target*;
- “controllo”: le fattispecie individuate nell’articolo 23 del TUB;
- “incarico”: gli incarichi inerenti alle funzioni richiamate dall’art. 19, comma 5, del TUB e dall’art. 15, comma 2, del TUF. Per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti in base alla legge applicabile alla società;
- “esponenti”, i soggetti che ricoprono un incarico.

Per quanto non espressamente definito dalle presenti disposizioni, valgono le definizioni contenute nel TUB e nel TUF.

4. Destinatari delle disposizioni

Le presenti disposizioni si applicano ai candidati acquirenti di una partecipazione qualificata in un’impresa *target* italiana.

⁽⁶⁾ Le Sim non rientrano nella definizione di “impresa *target*”, poiché ad esse si applica il Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946; pertanto, le presenti disposizioni non si applicano ai candidati acquirenti di partecipazioni qualificate in Sim.



LISTA DI INFORMAZIONI A CORREDO DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA

I candidati acquirenti trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni e i documenti previsti nell'Allegato I.


La lista di cui all'Allegato I è suddivisa in sette Parti che trattano i seguenti aspetti:

- **Parte A** - le principali **caratteristiche dell'operazione** di acquisto di una partecipazione qualificata;
- **Parte B** - l'identificazione, le principali caratteristiche e altre informazioni relative ai **candidati acquirenti**. Questa Parte è suddivisa nella Sezione I, relativa ai candidati acquirenti persone fisiche, e nella Sezione II, relativa ai candidati acquirenti persone giuridiche;
- **Parte C** - l'identificazione, le principali caratteristiche e altre informazioni relative a **coloro che**, in esito all'acquisizione, **svolgeranno incarichi nell'impresa vigilata oggetto dell'acquisizione**, se noti al momento della presentazione dell'istanza;
- **Parte D** - la **solidità finanziaria** dei candidati acquirenti e della complessiva operazione di acquisizione della partecipazione qualificata (cfr. Sezione I), nonché la capacità dell'impresa *target* di rispettare – in seguito all'acquisizione – le disposizioni che ne regolano l'attività e la capacità della struttura dell'eventuale gruppo a cui i candidati acquirenti appartengono di consentire l'esercizio efficace della vigilanza sull'impresa *target* (cfr. Sezione II);
- **Parte E** - il rispetto della **normativa anti-riciclaggio** o di contrasto al finanziamento del terrorismo nell'ambito dell'operazione di acquisizione di una partecipazione qualificata;
- **Parte F** - le **informazioni aggiuntive** da fornire per i casi in cui l'acquisto comporti: *i*) l'esercizio di un'influenza notevole oppure una partecipazione superiore al 20% ma inferiore al 50% del capitale o dei diritti di voto (cfr. Sezione I); *ii*) una partecipazione superiore al 50% del capitale o dei diritti di voto o, comunque, il controllo sull'impresa *target* (cfr. Sezione II);
- **Parte G** - le informazioni aggiuntive riguardanti **operazioni condotte attraverso soggetti particolari**, ossia da trasmettere nel caso in cui l'acquisto della partecipazione qualificata avvenga da parte o per il tramite di un *trust* (cfr. Sezione I), un fondo sovrano (cfr. Sezione II) oppure un fondo di investimento alternativo (cfr. Sezione III).
- **Parte H** - le **informazioni ridotte** che, in coerenza con il principio di proporzionalità, possono essere trasmesse nel caso in cui il candidato acquirente sia un soggetto autorizzato e sottoposto a vigilanza nell'Unione europea ai sensi della normativa del settore finanziario



ALLEGATO I**Parte A****Principali caratteristiche dell'operazione di acquisto**

- a) Presupposto sulla base del quale l'istanza di autorizzazione è presentata (es. superamento di una soglia, acquisto del controllo, acquisto diretto o indiretto, acquisto diretto o indiretto del controllo di una società che già detiene una partecipazione qualificata nell'impresa *target*, ecc.) e descrizione delle fattispecie rilevanti (es., acquisto tramite azione di concerto);
- b) elementi identificativi dell'impresa *target* e, in particolare: denominazione e forma giuridica, codice ABI/LEI, principali recapiti (es. indirizzo della sede legale e della direzione generale, ecc.);
- c) ammontare della partecipazione oggetto dell'operazione di acquisto, con separata indicazione del numero e della categoria di azioni/partecipazioni eventualmente già possedute nell'impresa *target* e il valore nominale e di mercato delle azioni/partecipazioni detenute e di quelle oggetto dell'istanza; ove non sia possibile indicare questi ultimi valori, spiegazione delle relative motivazioni;
- d) percentuale del capitale e dei diritti di voto attribuita dalla partecipazione per la quale è presentata l'istanza di autorizzazione, con separata indicazione di quella precedentemente posseduta; nei casi di separazione tra titolarità delle azioni/partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto, indicazione delle azioni/partecipazioni interessate e dalle modalità con cui è ottenuta la separazione (es. usufrutto, pronti contro termine, pegno, ecc.);
- e) prezzo di acquisto della partecipazione e criteri utilizzati per determinarlo; in caso di differenza rispetto al valore di mercato, una descrizione dei motivi che giustificano tale differenza;
- f) eventuali accordi a cui il candidato acquirente aderisce, con indicazione dell'oggetto dell'accordo e della quota di capitale e di diritti di voto attribuiti dalle partecipazioni che vi aderiscono;
- g) eventuali accordi che il candidato acquirente intende stipulare con altri partecipanti al capitale dell'impresa *target*;
- h) in caso di acquisto di concerto, il contributo che ciascun partecipante all'accordo fornisce al finanziamento dell'operazione di acquisizione e l'esistenza di eventuali altri accordi economico-finanziari relativi al compimento della stessa o relativi all'organizzazione e alla gestione dell'impresa *target*;
- i) informazioni sull'eventualità che l'impresa *target*, a seguito dell'acquisizione, entri a far parte di un gruppo, con indicazione della natura e delle principali caratteristiche di quest'ultimo;
- j) finalità dell'operazione di acquisto della partecipazione (es. investimento di portafoglio o strategico, con eventuale intenzione di proporre l'integrazione o la revoca degli organi di amministrazione e controllo), con indicazione del periodo atteso di detenzione della partecipazione e della volontà di:
 - i) aumentare o ridurre la stessa specificando in quale arco temporale;



- ii)* agire in qualità di azionista di minoranza, con specificazione della relativa strategia;
- k) eventuali ulteriori autorizzazioni, concessioni, nulla osta, abilitazioni, licenze o provvedimenti similari richiesti ad altre Autorità ai fini del compimento dell'operazione;
- l) informazioni rilevanti in merito alle previsioni contrattuali riguardanti il trasferimento delle partecipazioni.



Parte B
Informazioni sul candidato acquirente ⁽⁷⁾


Sezione I - Candidato acquirente persona fisica

- a) Nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, copia di un documento in corso di validità e principali recapiti (indirizzo di residenza, domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata - pec).
- b) *curriculum vitae* completo (o documento equivalente), che riporti, tra l'altro, le seguenti informazioni:
- i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti;
 - ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse e situazione presente (es. attività o funzioni svolte al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione), con separata evidenza degli incarichi assunti in un soggetto vigilato o altra impresa, e con indicazione dell'attività svolta da queste imprese;
- c) se il candidato acquirente è cittadino italiano o di un altro Stato dell'UE:
- i) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'insussistenza di condanne penali pronunciate in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea ⁽⁸⁾, ovvero dalla quale risultino le condanne riportate ⁽⁹⁾;
 - ii) dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il candidato acquirente non è a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero dalla quale risultino i processi penali cui il candidato acquirente è sottoposto;
 - iii) dichiarazione sostitutiva di certificazione del candidato acquirente che attesti l'insussistenza di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dalla quale risultino le misure di prevenzione disposte;
 - iv) certificazione rilasciata dalla competente Autorità dello Stato terzo di cui il candidato acquirente è o è stato anche cittadino oppure in cui è o è stato residente, che attesti le medesime informazioni contenute nella documentazione di cui ai punti i) e ii) riferite allo Stato in questione, nonché una dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza di altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero dalla quale risultino i richiamati provvedimenti sanzionatori.

⁽⁷⁾ Quanto previsto in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive si applica salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge *pro tempore* vigente. Resta salva la possibilità di presentare i certificati originali, ove consentito dalla legge.

⁽⁸⁾ Il candidato acquirente dichiara anche di non aver riportato in Stati membri dell'Unione Europea altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero dalla dichiarazione risultano i richiamati provvedimenti sanzionatori riportati in Stati membri dell'Unione Europea.

⁽⁹⁾ Resta fermo il potere delle Autorità di vigilanza competenti di richiedere le informazioni citate e la relativa documentazione.



I certificati, se redatti in una lingua diversa da quella italiana o inglese, sono corredati – in conformità con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – da una traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. I certificati devono essere altresì corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato in questione, che suffraghi l’idoneità dei certificati a comprovare l’attestazione. Qualora l’ordinamento dello Stato in questione non preveda il rilascio di questi certificati, il candidato acquirente deve produrre una dichiarazione che attesti le informazioni sopra richiamate e il parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio dei suddetti certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

- v) dichiarazione del candidato acquirente dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati terzi diversi da quelli di cui al punto iv) condanne penali, né ha riportato altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o i richiamati provvedimenti sanzionatori riportati in Stati terzi.
- d) se il candidato acquirente è cittadino di uno Stato terzo e non è autorizzato a soggiornare in Italia:
- i) certificazione rilasciata dalla competente Autorità dello Stato terzo di cui il candidato acquirente è o è stato cittadino o in cui è o è stato residente, che attesti le medesime informazioni contenute nella documentazione sub c), punti i) e ii) riferite allo Stato in questione, nonché una dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero dalla quale risultino i richiamati provvedimenti sanzionatori.


I certificati, se redatti in una lingua diversa da quella italiana o inglese, sono corredati da una traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. I certificati devono essere altresì corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato in questione, che suffraghi l’idoneità dei certificati a comprovare l’attestazione in questione. Qualora l’ordinamento dello Stato in questione non preveda il rilascio di questi certificati, il candidato acquirente deve produrre una dichiarazione attestante le informazioni sopra richiamate, e il parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio dei suddetti certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

- ii) una dichiarazione del candidato acquirente dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati diversi da quelli di cui al punto i) condanne penali, né ha riportato altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o i richiamati provvedimenti sanzionatori riportati in Stati diversi da quello di residenza o di cittadinanza.




- e) se il candidato acquirente è cittadino di uno Stato terzo ed è autorizzato a soggiornare in Italia, la documentazione *sub c)*;
- f) informazioni in ordine alla presenza, almeno in relazione ai 10 anni precedenti alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, delle seguenti circostanze (o situazioni equivalenti), indipendentemente dallo Stato nel quale si sono verificate:
- i)* indagini e procedimenti penali (inclusi quelli in corso e non comunicati ai sensi delle lettere c), d) o e) della presente Sezione) e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - ii)* coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
 - iii)* sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - iv)* interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - v)* provvedimenti di decadenza, rimozione ⁽¹⁰⁾ o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
 - vi)* sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
 - vii)* rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- g) le informazioni di cui alla Sezione II, lettere g) e h), per le imprese controllate o in cui il candidato acquirente svolga, o abbia svolto nei 10 anni precedenti alla presentazione dell'istanza, funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- h) le eventuali informazioni negative contenute in sistemi informativi sull'indebitamento;

⁽¹⁰⁾ Sono provvedimenti di rimozione i provvedimenti disposti ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF.



- i) indicazione delle relazioni finanziarie e non finanziarie ⁽¹⁾ che il candidato acquirente intrattiene con:
- i) l'impresa *target* o la società capogruppo nonché con eventuali altre società appartenenti al gruppo;
 - ii) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale dell'impresa *target* partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - iii) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale della società capogruppo, o in altre società del gruppo a cui l'impresa *target* appartiene, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - iv) soggetti che risultano titolari dei diritti di voto nell'impresa *target* in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura dell'impresa *target*;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli alinea precedenti da un'impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
 - v) soggetti che detengono incarichi nell'impresa *target* o nella società capogruppo o in altre società del gruppo;
- j) informazioni su ogni interesse o attività del candidato acquirente che potrebbe essere in conflitto con quelli dell'impresa *target* e sulle soluzioni proposte per la gestione di queste situazioni di conflitto;
- k) indicazione delle eventuali esperienze, attuali e pregresse, nell'attività di gestione di partecipazioni in imprese di qualsiasi tipologia, con separata evidenza delle partecipazioni in soggetti vigilati;

⁽¹⁾ Ad esempio: tra le relazioni finanziarie sono compresi rapporti di indebitamento, eventuali garanzie; tra quelle non finanziarie eventuali legami professionali o di parentela, coniugio e affinità.




- l) informazioni riguardanti gli esiti dell'eventuale valutazione della reputazione del candidato acquirente svolta da parte di altra Autorità di vigilanza con indicazione dei riferimenti di quest'ultima.

Sezione II - Candidato acquirente persona giuridica

- a) Visura del registro delle imprese della Camera di Commercio competente ovvero, se non disponibile, documentazione che riporti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA (ove differente);
- b) principali recapiti (es. numero di telefono, indirizzo e-mail, eventuale indirizzo pec, sito web);
- c) descrizione aggiornata dell'attività imprenditoriale, con separata evidenza delle attività soggette ad autorizzazione ai sensi della normativa del settore finanziario;
- d) elenco completo degli esponenti del candidato acquirente con indicazione per ciascuno delle informazioni di cui alla Sezione I, lettere a), b), c), d), e) e f);
- e) indicazione dei soggetti che detengono almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto o esercitano un'influenza notevole sul candidato acquirente, insieme all'indicazione della relativa quota di capitale e di diritti di voto e di eventuali accordi tra questi soggetti; per ciascuno di questi soggetti, se persone fisiche, le informazioni di cui alla Sezione I, lettere a), c), d), e) e f) e, se persone giuridiche, le informazioni di cui alla presente Sezione, lettere g) e h) e, per coloro che vi svolgono incarichi, le informazioni di cui alla Sezione I, lettere a), c), d), e) e f);
- f) se richiesta dalla normativa o se comunque presente, delibera dell'organo di amministrazione attestante la verifica della idoneità di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, o funzioni equivalenti, condotta sulla base delle informazioni di cui alla Sezione I, lettere da a) a f);
- g) dichiarazione dalla quale risulti che il candidato acquirente persona giuridica non è stato coinvolto, almeno nei 10 anni precedenti alla presentazione dell'istanza, in procedimenti di responsabilità amministrativa, anche in virtù di una sentenza non passata in giudicato, o di non essere stato destinatario di misure cautelari, anche se ancora impugnabili, in virtù del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa dipendente da reato) o di analogo normativa estera, ovvero dalla quale risulti il coinvolgimento nei richiamati procedimenti, con il relativo esito, o l'adozione delle richiamate misure cautelari;
- h) dichiarazione dalla quale risulti, almeno per i 10 anni precedenti alla presentazione dell'istanza, l'insussistenza di sanzioni amministrative nei confronti del candidato acquirente persona giuridica per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati, di strumenti di pagamento e di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero dalla quale risulti l'irrogazione delle richiamate sanzioni, con la relativa descrizione;
- i) le informazioni di cui alle lettere g) e h) per ogni società controllata dal candidato acquirente;
- j) se il candidato acquirente è parte di un gruppo:
 - i) indicazione della società capogruppo e/o del soggetto posto al vertice della catena partecipativa e organigramma del gruppo;




- ii)* indicazione dei soggetti che esercitano l'influenza notevole su una o più società del gruppo, insieme all'indicazione della relativa quota di capitale e di diritti di voto;
 - iii)* informazioni sulle eventuali relazioni tra le componenti finanziarie e quelle non finanziarie del gruppo;
- k) informazioni riguardanti gli esiti dell'eventuale valutazione dell'idoneità degli esponenti del candidato acquirente svolta da altre Autorità con indicazione dei riferimenti di quest'ultima;
- l) le informazioni di cui alla Sezione I, lettere i) e j), anche con riferimento al gruppo cui il candidato acquirente appartiene, nonché agli esponenti appartenenti all'organo con funzione di gestione e al direttore generale del candidato acquirente;
- m) indicazione di eventuali banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, IMEL, IP, intermediari finanziari e imprese assicurative controllate dal candidato acquirente, con indicazione, per ciascuna, delle informazioni di cui alla lettera a) e delle Autorità di vigilanza competenti, salvo che siano soggette alla vigilanza della Banca d'Italia;
- n) le eventuali informazioni negative contenute in sistemi informativi sull'indebitamento;
- o) nel caso in cui il candidato acquirente abbia la propria sede legale in uno Stato terzo, le seguenti ulteriori informazioni:
 - i)* lettere di "good standing" o altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del settore finanziario del paese d'origine alla cui supervisione il candidato acquirente è eventualmente soggetto, in merito alla solidità finanziaria e al rispetto dei requisiti prudenziali;
 - ii)* dichiarazione della società e, ove disponibile, delle Autorità di vigilanza competenti sul settore finanziario, con la quale si attesti l'inesistenza di limitazioni a fornire informazioni alle Autorità di vigilanza italiane;
 - iii)* le informazioni rilevanti circa la regolamentazione prudenziale dello Stato terzo eventualmente applicabile al candidato acquirente.



Parte C**Informazioni sui nuovi soggetti che, ad esito dell'autorizzazione, svolgeranno incarichi nell'impresa *target*, se noti al momento della presentazione dell'istanza**

- a) Nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice di identificazione fiscale, indirizzo di residenza e di domicilio, recapiti (numero di telefono, indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo pec) dei soggetti che, ad esito del rilascio dell'autorizzazione, svolgeranno incarichi nell'impresa *target*, se noti al momento della presentazione dell'istanza;
- b) indicazione dell'incarico che il soggetto potrebbe ricoprire;
- c) *curriculum vitae* sottoscritto dal soggetto, contenente informazioni sui seguenti aspetti:
 - i) livello di istruzione e attività ed esperienze formative rilevanti;
 - ii) esperienze lavorative, imprenditoriali o professionali, con indicazione della durata dell'attività svolta o della funzione o incarico ricoperti, situazione attuale e tutte le attività o funzioni svolte al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione;
 - iii) separata evidenza degli incarichi assunti almeno nei 10 anni precedenti alla presentazione dell'istanza presso un soggetto vigilato o un'altra impresa, con indicazione della natura dell'attività, della dimensione e della complessità di dette imprese, nonché delle posizioni o ruoli eventualmente ricoperte (es. partecipazione a comitati, deleghe assegnate, ecc.);
 - iv) separata evidenza delle attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'impresa *target*, con indicazione del livello di complessità dell'attività e dei destinatari dei servizi prestati;
- d) se il soggetto è cittadino italiano o di un altro Stato dell'UE, la documentazione prevista dalla Parte B, Sezione I, lettera c);
- e) se il soggetto è cittadino di uno Stato terzo non autorizzato a soggiornare in Italia, la documentazione prevista dalla Parte B, Sezione I, lettera d);
- f) se il soggetto è cittadino di uno Stato terzo autorizzato a soggiornare in Italia, la documentazione prevista dalla Parte B, Sezione I, lettera e);
- g) le informazioni previste dalla Parte B, Sezione I, lettera f);
- h) informazioni riguardanti gli esiti dell'eventuale valutazione della reputazione svolta da altra Autorità con indicazione dei riferimenti di quest'ultima;
- i) l'indicazione delle relazioni finanziarie e non finanziarie ⁽¹²⁾ che l'esponente e il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado hanno con coloro che: *a)* svolgono incarichi o sono responsabili delle principali funzioni aziendali nell'impresa *target*, nell'eventuale società capogruppo di quest'ultima, nonché nelle società controllate; *b)* detengono nell'impresa *target* partecipazioni soggette a autorizzazione o comunicazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, TUB e ai sensi dell'art.

⁽¹²⁾ Ad esempio: tra le relazioni finanziarie sono compresi rapporti di indebitamento, eventuali garanzie, e detenzione di partecipazioni; tra quelle non finanziarie eventuali legami di parentela, coniugio e affinità.



15 TUF, nonché, per le società quotate, le partecipazioni che danno luogo agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120 TUF;

- j) se rilevante secondo la normativa di settore, indicazione del tempo minimo che ciascun esponente dedicherà allo svolgimento della propria funzione nell'impresa *target*;
- k) lista di incarichi ricoperti dall'esponente al momento della presentazione dell'istanza.



Parte D

Solidità finanziaria e rispetto dei requisiti prudenziali e della normativa di vigilanza

Sezione I – Solidità finanziaria del candidato acquirente e dell'operazione di acquisto

- a) Informazioni circa la capacità del candidato acquirente di finanziare l'operazione di acquisto e di mantenere, per il prevedibile futuro (di norma, tre anni) una struttura finanziaria solida con riguardo sia al candidato acquirente sia all'impresa *target*;
- b) descrizione e spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento per il compimento dell'operazione di acquisizione ⁽¹³⁾, con indicazione:
 - i) delle eventuali risorse del candidato acquirente che saranno cedute per contribuire al finanziamento dell'operazione di acquisizione, con precisazione delle condizioni della cessione, del prezzo o valutazione di mercato e delle loro caratteristiche, compresi il momento e le modalità con cui tali attivi sono stati acquisiti;
 - ii) in caso di ricorso al mercato dei capitali, degli strumenti finanziari emessi (es. tipologia e principali caratteristiche) o che si intende emettere per finanziare l'acquisizione;
 - iii) in caso di ricorso a forme di indebitamento per il finanziamento dell'acquisizione, dei nominativi dei finanziatori e delle forme di finanziamento utilizzate, con specificazione delle scadenze, dei termini e delle garanzie, nonché delle modalità/fonti per rimborsare il debito e dell'origine di tali fonti;
- c) informazioni circa l'eventuale intenzione del candidato acquirente o del gruppo di appartenenza di utilizzare risorse presenti o future dell'impresa *target* per adempiere in tutto o in parte alle obbligazioni derivanti dall'operazione di acquisto (es., rimborso di eventuali passività del candidato acquirente o del gruppo di appartenenza, meccanismi di aggiustamento del prezzo derivanti da clausole distributive);
- d) informazioni circa l'eventuale intenzione del candidato acquirente o del gruppo di appartenenza di utilizzare attività o altre risorse derivanti dalla impresa *target* al fine di fronteggiare altri impegni commerciali, finanziari, o economici di altra natura, contratti dal candidato acquirente stesso o dal gruppo di appartenenza.
- e) se il candidato acquirente è una persona fisica:
 - i) informazioni sull'attuale posizione economico-patrimoniale e finanziaria, indicando in particolare le fonti di reddito e di finanziamento, le attività e le passività, le eventuali garanzie concesse o ottenute;
 - ii) descrizione dell'attività imprenditoriale eventualmente svolta (specificando se essa è soggetta a riserva di attività) in via diretta o dalle società controllate dal candidato acquirente o dalle società in cui questo svolge funzioni di amministrazione o direzione;

⁽¹³⁾ Queste informazioni devono consentire di ricostruire, senza soluzione di continuità, la provenienza dei fondi (es. che le somme sono transitate attraverso soggetti o imprese vigilati da un'Autorità competente dello SEE o di Stati terzi considerati equivalenti) e quindi dare evidenza dell'eventuale presenza nella catena di finanziamento di soggetti, ivi comprese le componenti dell'eventuale gruppo, che risiedono in uno Stato che sia considerato "ad alto rischio e non cooperativo" dalla *Financial Action Task Force* (FATF) o che non abbia adottato misure coerenti con le raccomandazioni emanate da quest'ultima.




- iii) informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria riguardante l'attività di cui alla lettera i), inclusi, ove disponibili, eventuali *rating* del credito, *report* pubblici sul candidato acquirente nonché sulle società controllate o nelle quali questo svolge funzioni di amministrazione o direzione;
- f) se il candidato acquirente è una persona giuridica:
- i) con riferimento agli ultimi tre esercizi, a livello individuale e, ove applicabile, a livello consolidato, i bilanci approvati (*i.e.*, stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), la relazione sulla gestione, la relazione dei sindaci, la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti nonché, ove previsto, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ogni altro documento finanziario depositato, o documenti equivalenti nel caso di candidati acquirenti la cui sede legale è in uno Stato diverso dall'Italia;
 - ii) se il candidato acquirente è un soggetto di nuova costituzione, il bilancio previsionale per i primi tre anni di attività, con illustrazione delle ipotesi di pianificazione utilizzate;
 - iii) ove esistenti, *rating* del credito e *report* pubblici del candidato acquirente e del gruppo di appartenenza.

Sezione II – Capacità dell'impresa *target* di rispettare, a seguito dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attività e idoneità della struttura del gruppo del candidato acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza

- g) Indicazioni sull'eventuale impatto dell'operazione di acquisto sulla capacità dell'impresa *target* di rispettare e continuare a rispettare, al momento dell'operazione di acquisto e almeno per i tre anni successivi, la normativa prudenziale ad essa applicabile, compresa quella relativa ai requisiti di capitale e di liquidità ⁽¹⁴⁾, nonché in materia di grandi esposizioni, *governance*, controlli interni e gestione dei rischi;
- h) indicazione dell'intenzione di sostenere finanziariamente l'impresa *target* qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle sue attività o in caso di difficoltà finanziarie (es., problemi di liquidità, solvibilità, governo societario), ivi inclusi eventuali impegni in tal senso nei confronti dell'impresa *target*;
- i) se il candidato acquirente è una persona giuridica e l'impresa *target* ad esito dell'acquisizione della partecipazione qualificata entrerà a far parte di un gruppo, analisi del perimetro di vigilanza e del gruppo, comprese le informazioni sulle imprese incluse nel gruppo e sull'ambito di applicazione dei requisiti di vigilanza;
- j) indicazione dell'eventuale impatto dell'operazione di acquisizione sulla capacità dell'impresa *target* di continuare a fornire informazioni precise e tempestive all'Autorità di vigilanza.

⁽¹⁴⁾ Ci si riferisce, in particolare, ai coefficienti di capitale e di liquidità (es. CET1, T1, TC, *leverage ratio*, LCR, NSFR), applicabili all'impresa *target* e all'eventuale gruppo di appartenenza, espressi sia in termini percentuali che in valori assoluti.



Parte E**Rispetto della normativa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo**

- a) Informazioni sulla frequenza con cui, nei 5 anni precedenti alla presentazione dell'istanza, sono state effettuate operazioni di ricollocamento della sede principale dell'attività, di cambio di controllo o sostituzione degli esponenti in una o più delle società appartenenti al gruppo del candidato acquirente o, in caso di persona fisica, delle società da questo controllate;
- b) indicazione delle relazioni d'affari e familiari/personali ⁽¹⁵⁾ che il candidato acquirente – o i suoi familiari o altre persone ritenute strettamente legate – intrattiene in un Paese incluso nella lista di giurisdizioni ad alto rischio stilata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI o FATF, *Financial Action Task Force*) o individuato dalla Commissione europea, nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), come Stato non appartenente allo Spazio economico europeo avente carenze strategiche nel proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;
- c) nel caso in cui il candidato acquirente abbia la residenza o la sede in uno Stato terzo, informazioni sul quadro normativo applicabile in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e le relative procedure adottate dal candidato acquirente;
- d) informazioni relative all'origine dei fondi (es. sequenza degli intermediari finanziari attraverso cui sono stati trasferiti i fondi, con evidenza di quelli europei e di quelli di Paesi terzi, dettagli sugli strumenti di pagamento utilizzati, sull'attività che ha generato i fondi, anche in relazione ad attività economiche pregresse e alla loro successione nel tempo);
- e) altre informazioni e documenti utili a comprovare che il progetto di acquisizione non sia connesso ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

⁽¹⁵⁾ Cfr. nota n. 10.



Parte F
Informazioni aggiuntive connesse all'entità della partecipazione


Sezione I – Partecipazioni che comportano l'influenza notevole oppure comprese tra il 20% e il 50% del capitale e dei diritti di voto dell'impresa *target*

- a) In aggiunta alle informazioni previste dalle Parti precedenti, un documento che descriva le finalità e gli obiettivi nel medio periodo con riferimento alle linee di sviluppo strategiche dell'impresa *target*, e in particolare:
- i) l'influenza che il candidato acquirente intende esercitare sul profilo finanziario dell'impresa *target*, nonché la politica che intende promuovere in materia di dividendi, sviluppo strategico e allocazione delle risorse dell'impresa *target*;
 - ii) gli obiettivi finanziari (rendimento del capitale, utili per azione, ecc.) e l'intenzione di promuovere una modifica delle linee dell'attività, dei prodotti o della clientela, ovvero una riallocazione di fondi o risorse, con l'indicazione del prevedibile impatto sull'impresa *target*.


Sezione II – Partecipazioni superiori al 50% del capitale o dei diritti di voto o che comunque comportano il controllo

- a) In aggiunta alle informazioni previste dalle Parti precedenti, il piano industriale (*business plan*) di durata almeno triennale relativo alla gestione dell'impresa *target* o del gruppo risultante dall'operazione di acquisto della partecipazione qualificata, che indichi almeno:
- i) le linee di sviluppo strategiche, comprendenti indicazioni riguardanti:
 1. le finalità e gli obiettivi che si intendono conseguire con l'acquisto del controllo, inclusa la politica che si intende promuovere in materia di dividendi;
 2. l'indicazione degli obiettivi finanziari (rendimento del capitale, utili per azione, ecc.);
 3. l'intenzione di modificare le linee di attività, i prodotti o la clientela, ovvero di riallocare fondi o risorse, con indicazione del prevedibile impatto sull'impresa *target*;
 4. i processi di inclusione e integrazione dell'impresa *target* nell'eventuale gruppo del candidato acquirente, con una descrizione delle principali interazioni che si intende realizzare con altre società del gruppo e delle politiche relative ai rapporti infragruppo; se il candidato acquirente è un'impresa vigilata nell'UE si ritengono sufficienti le informazioni relative alle unità organizzative del gruppo interessate dall'operazione;
 - ii) i bilanci previsionali dell'impresa *target*, sia su base individuale sia, se del caso, su base consolidata, relativi ai tre anni successivi all'acquisizione, che comprendano almeno uno scenario avverso con la spiegazione dettagliata dei presupposti alla base dello stesso, contenenti:
 1. una stima dell'impatto dell'operazione sull'adeguatezza patrimoniale e sui coefficienti prudenziali ⁽¹⁶⁾;

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota n. 14.



2. informazioni sul livello di esposizione e concentrazione dei rischi (di credito, di mercato, operativi e altri rischi);
 3. informazioni su eventuali operazioni infragruppo che si intendono realizzare;
- iii) l'impatto dell'operazione sull'organizzazione e sull'assetto di governo societario dell'impresa *target*, e in particolare:
1. composizione e compiti degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo e dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti;
 2. assetto organizzativo e sistema dei controlli interni, con particolare riferimento ai cambiamenti in tema di *internal audit e compliance*, incluse le procedure antiriciclaggio, controlli per la gestione dei rischi e procedure amministrative e informatico-contabili; nominativi – se già noti – dei responsabili delle funzioni di *internal audit e compliance*, gestione dei rischi e antiriciclaggio, che si intende nominare;
 3. struttura complessiva dei sistemi informativi e informazioni sui principali *software* utilizzati, sul sistema di trasmissione dei dati e sui sistemi di sicurezza (*business continuity, back up, audit trails*);
 4. politiche relative all'esternalizzazione di servizi o funzioni essenziali (aree interessate, scelta degli *outsourcers*, presidi organizzativi e contrattuali);
 5. ulteriori informazioni eventualmente rilevanti ai fini dell'analisi dell'impatto dell'acquisizione sull'organizzazione, ivi inclusi eventuali impatti sulle risorse umane, e l'assetto di governo societario dell'impresa *target*, comprese le eventuali modifiche concernenti il diritto di voto degli azionisti.



Parte G
Informazioni in caso di operazioni condotte per il tramite di trust, fondi sovrani o fondi di investimento

Sezione I – Trust

Se l'operazione di acquisto di una partecipazione qualificata è realizzata per il tramite di un *trust*, sono trasmesse alla Banca d'Italia le informazioni di cui alle precedenti Parti.

In aggiunta a quanto precede, sono trasmesse altresì le seguenti informazioni:

- a) informazioni relative al *trust*, quali denominazione, sede legale, legge applicabile e scopo per cui il *trust* è costituito;
- b) informazioni relative al *settlor*:
 - i) nel caso in cui il *settlor* sia una persona fisica: nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
 - ii) nel caso in cui il *settlor* sia una persona giuridica:
 - denominazione e sede legale;
 - identità degli amministratori;
 - identità della persona fisica che controlla il *settlor*, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società;
- c) informazioni aggiuntive relative al *trustee*:
 - i) poteri e ambiti di discrezionalità del *trustee* sull'esercizio dei poteri relativi al patrimonio conferito in *trust*;
 - ii) quote di distribuzione dei proventi del *trust* riservate ai *trustee*, ovvero modalità alternative di remunerazione;
 - iii) attivi e fonti di finanziamento soggetti al controllo del *trustee*;
- d) informazioni relative ai beneficiari:
 - i) identità dei beneficiari; nel caso in cui i beneficiari non siano identificati, descrivere i criteri previsti per l'identificazione e le caratteristiche della classe nell'ambito della quale i beneficiari sono selezionati;
 - ii) ove previsti, poteri di chiedere lo scioglimento del *trust*;
 - iii) quote di distribuzione dei proventi e del patrimonio conferito in *trust*;
- e) informazioni relative ai *protector*:
 - i) in caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita;
 - ii) in caso di persona giuridica:
 - denominazione e sede legale;
 - identità degli amministratori;
 - identità della persona fisica che controlla il *protector*, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società;



iii) poteri del *protector*.

Sezione II – Fondi sovrani

In aggiunta alle informazioni previste dalle Parti precedenti:

- a) i riferimenti del ministero o del dipartimento governativo incaricato di definire la politica di investimento del fondo;
- b) informazioni circa la politica di investimento del fondo e le eventuali restrizioni agli investimenti;
- c) il nome e la posizione dei soggetti responsabili per l'adozione delle decisioni di investimento, con informazioni circa l'eventuale influenza esercitata dal ministero o dal dipartimento governativo competente sull'ordinaria operatività del fondo e sulla decisione di investimento relativa all'impresa *target*.

Sezione III – Gestori di FIA

In aggiunta alle informazioni previste dalle Parti precedenti:

- a) una descrizione dei rendimenti delle precedenti operazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni qualificate in altri intermediari finanziari;
- b) informazioni circa la politica di investimento del fondo, ivi inclusi gli accordi di investimento e di consulenza;
- c) le eventuali restrizioni agli investimenti, comprendenti una descrizione delle attività di monitoraggio e delle ragioni che hanno determinato la decisione di investimento nell'impresa *target* o che possono determinare una modifica della strategia di investimento;
- d) informazioni sulla modalità di assunzione delle decisioni di investimento del fondo, nonché le informazioni previste dalla Parte B, Sezione I, lettere a), b), c), d), e) e f), con riferimento ai soggetti, ivi inclusi gli investitori nel fondo, che siano responsabili per l'assunzione delle decisioni sulle principali scelte di investimento del fondo;
- e) l'identità dei partecipanti al fondo che, per il tramite di esso, detengono quote di capitale dell'impresa *target* pari o superiori allo 0,5 per cento;
- f) una descrizione delle procedure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e del quadro normativo in materia applicabile al candidato acquirente.



Parte H **Informazioni ridotte**

Con riguardo alle informazioni di cui alla Parte B, Sez. I, lett. a), b), f), g), k) e l), e Sez II, lett. a), b), d) ⁽¹⁷⁾, e) ⁽¹⁸⁾, f), g), h), i), j), k), m) e o), alla Parte D, Sez. I, lett. e) e f), alla Parte E, lett. a), b) e c), e alla Parte G, se il candidato acquirente è stato valutato dalla Banca d'Italia in qualità di partecipante qualificato nei due anni precedenti alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, questi:

- i)* fornisce le richiamate informazioni soltanto nella misura in cui esse hanno subito modifiche rispetto a quelle in possesso della Banca d'Italia;
- ii)* produce una dichiarazione in cui attesta che tutte o alcune delle richiamate informazioni non sono cambiate, che sono riferibili anche all'operazione sottoposta ad autorizzazione e che quindi non è necessario aggiornarle.

Con riguardo alle informazioni di cui alla Parte B, Sez. II, lett. a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), m) e o), alla Parte D, Sez. I, lett. f), alla Parte E, lett. a), b) e c), e alla Parte G, Sez. III, se il candidato acquirente è un intermediario italiano vigilato dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale europea, si applicano i punti *i)* e *ii)* della presente Parte ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁷⁾ Limitatamente alle informazioni che rinviano alla Parte B, Sez. I, lett. a), b) ed f).

⁽¹⁸⁾ Limitatamente alle informazioni che rinviano alla Parte B, Sez. I, lett. a), b) ed f).

⁽¹⁹⁾ Questa semplificazione si applica anche alle società di partecipazione finanziaria capogruppo e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiane.

